



Comune di Garbagna
(Provincia Alessandria)

REGOLAMENTO DEL DECORO URBANO

SOMMARIO

Titolo I

PRINCIPI e DEFINIZIONI

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 Ambito di Applicazione
- Art. 3 Definizione di Decoro ed Arredo Urbano

Titolo II

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

- Art. 4 Divieti e Tutela del patrimonio pubblico
- Art. 5 Mantenimento e pulizia di locali prospicienti la via pubblica
- Art. 6 Scritte Abusive

Titolo III

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

- Art. 7 Manutenzione di aree adibite a cantiere
- Art. 8 Aree private e stabili dismessi
- Art. 9 Manutenzione di Aree verdi private
- Art. 10 Orari ed utilizzo di apparecchi rumorosi
- Art. 11 Esposizione di panni e tappeti
- Art. 12 Oggetti mobili
- Art. 13 Manutenzione degli edifici
- Art. 14 Custodia e detenzione di cani ed altri animali
- Art. 15 Modalità di conferimento di rifiuti urbani non ingombranti
- Art. 16 Divieto di campeggio, caravan , roulotte e tende
- Art. 17 Comportamenti contrari all'igiene al decoro ed alla convivenza civile
- Art. 18 Accensione di fuochi
- Art. 19 Sgombero della neve

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 Sanzioni
- Art. 21 Messa in rispristino dello stato dei luoghi
- Art. 22 Vigilanza
- Art. 23 Collaborazione dei cittadini
- Art. 24 Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

ALLEGATO 1

Titolo I

PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano quale bene primario del Comune di Garbagna, assicurando adeguati livelli di rispetto del decoro urbano da parte dei cittadini e di tutti coloro che accedono al centro storico e del territorio comunale, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà, senso civico urbano e delle radici etico-culturali proprie della comunità locale.
2. Il Comune di Garbagna con il suo caratteristico centro storico è entrato a far parte del circuito dei "Borghi più belli d'Italia" per il suo interesse storico ed artistico e pertanto deve essere tutelato e disciplinato nei principi basilari di decoro urbano.
3. Finalità del presente Regolamento è quello di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro ed arredo urbano del centro storico, sia prescrivendo divieti ed obblighi, sia incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile al rispetto del decoro urbano del borgo da parte dei cittadini e di tutti coloro che vi accedono per turismo o per esigenze varie.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro ed arredo urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al:
 - a) **patrimonio pubblico**, inteso come aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi ed arredo urbano posto all'interno del centro storico;
 - b) **patrimonio privato**, inteso come edifici, manufatti ed aree private.

Art. 3. Definizione di Arredo Urbano e Decoro Urbano

1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:
 - a) **decoro urbano** un'ottimale qualificazione estetica e funzionale del centro storico cittadino;
 - b) **arredo urbano** insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce:
 - all'abitabilità ed occupazione dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo: panchine, tavoli, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, parcheggio auto e parcheggio di mezzi trasporto vario, ecc.);
 - alla viabilità e alla segnaletica (a titolo esemplificativo: pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, cartelli privati, ecc.);
 - ai sistemi di illuminazione pubblica (a titolo esemplificativo: lampioni, fari, ecc.);
 - ai sistemi di telecomunicazione e trasmissione dati (a titolo esemplificativo: antenne, parabole, manufatti a banda larga, ecc..);
 - agli arredi privati di proprietà private che si affacciano nel centro storico (a titolo esemplificativo : colori delle facciate, infissi e tapparelle esterne, ecc..)

Titolo II

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 4 Divieti e tutela del patrimonio pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifiche disposizioni in materia, è fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni, targhe, immondizia varia o ogni altro mezzo

i beni di cui ai precedenti Art. 3 e Art. 4, appartenenti al patrimonio pubblico.

2. E' fatto divieto di affiggere ovvero posizionare in forma permanente manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare sugli alberi, su pali dell'illuminazione pubblica, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche e su altri manufatti urbani in genere, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale. Tale prescrizione non si applica alle apposizioni temporanee di materiale informativo per manifestazioni sportive, folcloristiche, propagandistiche etc. purché affissi a seguito di autorizzazione dell'amministrazione comunale e apposti in formati facilmente rimovibili senza provocare danno o depauperamento del patrimonio pubblico.
3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali o disciplinato da specifiche disposizioni in materia, è vietato inoltre:
 - a) Gettare detriti o altre sostanze di vario genere nel centro storico e nelle vie interne del borgo e in tutto il territorio comunale, nonché in rii, fossi, rive e altri luoghi non specificamente dedicati allo smaltimento;"
 - b) Modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere ed, in particolare, le panchine, le rastrelliere, i cartelli di sosta e tutte le attrezzature di proprietà comunale;
 - c) Modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie ed i cartelli segnaletici;
 - d) Utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
 - e) Introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati;
 - f) Appoggiare e legare velocipedi e/o cicli e motocicli alle barriere di protezione dei monumenti o altri elementi di arredo urbano o alla segnaletica e agli impianti stradali, o a qualsiasi altro elemento fisso sul suolo pubblico tale da recare intralcio alla circolazione pedonale e carrabile;
 - g) Sostare in via permanente o temporanea autoveicoli, moto, scooter, bici, monopattini o altri mezzi di trasporto al di fuori degli spazi di sosta

e delle strisce che delimitano la sosta, fatte salve le temporanee operazioni di carico e scarico o specifiche deroghe/autorizzazioni comunali."

Art. 5 Manutenzione e pulizia di locali prospicienti la pubblica via pubblica

1. È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali commerciali prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di mt. 2 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi; lo spazzamento e/o lavaggio dei marciapiedi e/o porticati fronti stanti le proprie attività deve essere effettuato con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti ed i relativi scarti non devono essere riversati sulla pubblica via o gettati nei pozzetti stradali.
2. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono altresì provvedere alla rimozione giornaliera di eventuali immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 2 mt. dall'ingresso dell'attività, tenendo conto delle eventuali modalità e orari di raccolta previsti da disposizioni comunali di gestione dei rifiuti in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita all'atto della chiusura e comunque prima della riapertura dell'esercizio nel giorno successivo.
3. Ai titolari di pubblici esercizi ed ai proprietari di immobili che si affacciano nel centro storico è fatto divieto di accatastare legname , materiale edile e/o materiale e rifiuti di qualsiasi genere e specie nelle adiacenze del proprio esercizio commerciale o della proprietà immobiliare o in portici, anfratti di loro pertinenza e disponibilità.

4. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ed un cestino portarifiuti ad uso pubblico. Gli stessi dovranno essere sempre esposti negli orari di apertura al pubblico e rimossi nell'orario di chiusura. Il titolare dovrà garantirne la pulizia e la vuotatura.
5. Qualora si determini una temporanea chiusura di un esercizio commerciale, il proprietario del locale momentaneamente vuoto che si affaccia sulla pubblica via, ovvero chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, dovrà in ogni caso curarne la pulizia ed il decoro ai sensi dei commi precedenti.
6. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale (Piccoli vasi o fioriere, vasi con alberi di piccolo fusto, etc), che non necessitino di specifica autorizzazione, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Art. 6 Scritte abusive

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato imbrattare ed effettuare segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato. Al responsabile di tale comportamento saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e sarà elevata la sanzione amministrativa.

Titolo III

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

Art. 7. Manutenzione di aree adibite a cantiere

1. È fatto obbligo alle imprese ed ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree occupate da cantieri edili, di mantenere l'area perfettamente delimitata e protetta con recinzioni idonee al decoro ed alla cura dell'area circostante. Tale recinzione dovrà essere periodicamente revisionata, curata e mantenuta anche in caso di temporanea o prolungata chiusura del cantiere.
2. Nel caso di transito di mezzi d'opera da e verso la pubblica via, è fatto obbligo alle imprese ed ai proprietari, mantenere pulita e libera da detriti di qualsiasi tipo la pubblica via ed area al momento della chiusura serale del cantiere. Durante gli orari di esercizio del cantiere dovrà comunque ed in ogni caso essere garantita la sicura transitabilità delle pubbliche vie ai pedoni, ai motoveicoli e ciclo veicoli nonché agli autoveicoli in genere.
3. È fatto obbligo a tutti i cantieri curare la regolazione degli scarichi e la percolazioni delle acque interne all'area di cantiere verso le aree pubbliche al fine di evitare che, in caso di eventi meteorici, eventuali deflussi di tali acque possano generare trasporto di materiali inerti (sabbia ghiaia e detriti in genere) che ne possano precludere la sicura transitabilità.
4. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree adibite a cantiere, provvedere alla pulizia ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 8 Aree private e Stabili dismessi

1. È fatto obbligo ai proprietari privati di stabili dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree anche al fine di prevenirne fenomeni di degrado urbano nonché l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, quali ad esempio la caduta di parti ammalorate su pubblica via.
2. Si considerano dismessi gli stabili privati e le aree private scoperte che, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica, non siano più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario ed anagrafico, ovvero all'interno delle quali o sulle quali non si svolge più alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizi, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto. In particolare è fatto obbligo ai proprietari di cui al punto 1 del presente articolo di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte di cui al punto 1 del presente dispositivo e di provvedere ai lavori di manutenzione necessari alla messa in sicurezza degli stabili nonché allo smaltimento dei rifiuti, compresi i residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione.

Art. 9 Manutenzione di aree verdi private

1. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree verdi incolte o coltivate, ai proprietari di aree verdi abbandonate o aree artigianali, industriali, parcheggi privati, aree dismesse, ai proprietari di aree in genere non edificate nelle quali vengano temporaneamente depositati oggetti di proprietà permanenti all'aperto, di provvedere alla pulizia, allo sfalcio e potatura della vegetazione presente ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto

della vigente normativa in materia.

2. Tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con strade comunali o vicinali di uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, dovranno provvedere al taglio delle siepi, arbusti e rami, alberi, ramaglie che:
 - Invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, strade pubbliche o vicinali di uso pubblico;
 - Occultano la segnaletica stradale;
 - Creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
 - Limitano la viabilità;
 - Non consentono il passaggio pedonale o ciclabile;
3. Nelle aree verdi private è consentito e consigliato l'abbattimento di individui arborei per ragioni di pubblica incolumità, cattive condizioni fito-sanitarie o conclusione del ciclo vitale, o quando l'apparato radicale sia causa di danno grave o dissesti di pavimentazione o opere murarie. Tali interventi sono subordinati a preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale, fatti salvi eventuali vincoli paesaggistici, ambientali o storici previsti dalle norme di settore.
4. E' fatto altresì obbligo per tutti i proprietari di aree private di provvedere a :
 - Lo sfalcio di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito;
 - La rimozione dei rifiuti vari ingombranti depositati nelle aree private che si affacciano nella piazza Principe Doria ed in tutte le vie interne del borgo cittadino;

Art. 10 Orari di utilizzo apparecchiature rumorose

1. È fatto divieto di utilizzare mezzi rumorosi, quali tagliaerba, tagliasiepi, martelli pneumatici, trapani, motoseghe, ecc al di fuori dei seguenti orari:
 - Giorni lavorativi dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 20.00
 - Giorni festivi dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Art. 11 Esposizione di panni e tappeti

1. Fatto salvo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali, all'interno del centro storico è vietato scuotere, stendere e asciugare tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché scuoterli, stenderli o asciugarli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti spazi ed aree pubbliche.

Art. 12 Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti area pubblica o area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. Non e' consentito lo stillicidio (far sgocciolare) di biancheria e panni sul suolo pubblico e sul suolo privato soggetto a servitù di uso pubblico. È altresì vietato lasciare cadere acqua sul suolo pubblico o sull'altrui proprietà durante le operazioni di innaffiatura dei vasi posti sulle finestre o sui balconi.

Art. 13 Manutenzione degli edifici

1. I proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, ai fini dell'incolumità pubblica, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne, ecc.).
2. I proprietari devono altresì vigilare sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma.

3. Nel caso di mancato adempimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, da parte dei proprietari e/o locatari, il Comune provvederà ad intimare agli stessi l'adempimento entro un termine ritenuto congruo. In caso di mancato adempimento, il Comune procederà, previa intimazione, a redigere apposita perizia per l'intervento e la notificherà unitamente ad una nota spese al proprietario e/o locatario.
4. I proprietari e i locatari di edifici privati devono altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini e orti, che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l'emanazione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento.
5. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le aree ed i terreni privati, recintati e non, che prospettano su vie e aree pubbliche.

Art. 14 Custodia e detenzione di cani e altri animali.

1. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali di qualsiasi razza o specie ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo, danno o spavento a persone, in particolare con l'adozione di tutte le cautele e precauzioni per una sicura circolazione degli stessi nelle aree pubbliche; gli animali per circolare sul territorio comunale devono essere sempre accompagnati dai proprietari ivi compreso l'obbligo di consurli al guinzaglio;
2. È vietato l'abbandono di animali domestici. I proprietari devono assicurare la custodia ed adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di danno ad altri animali o a cittadini;

3. Coloro che conducono i cani o altri animali per le strade e spazi pubblici del territorio cittadino sono obbligati a dotarsi, esibendoli in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza, di paletta, sacchetto o di altro idoneo raccoglitore ed a rimuovere gli escrementi eventualmente depositati dai loro cani. È assolutamente vietato l'abbandono dei sacchetti al di fuori degli appositi contenitori (cestini);
4. È fatto divieto di imbrattare il suolo con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane e gatto. Per quanto riguarda la nutrizione dei cani e dei gatti randagi, vige l'obbligo nei confronti di chi somministra loro cibo di rimuovere prontamente i contenitori utilizzati ed i residui alimentari.
5. Gli obblighi ed i divieti di cui ai commi precedenti si integrano e si aggiungono alle disposizioni contenute nella Delibera n. 35 del 29/04/2014 del Consiglio Comunale a cui si richiama nella sua integrità.

Art. 15 Modalità di conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti

Si prevede l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1. E' vietato abbandonare o depositare rifiuti su aree pubbliche ovvero immetterli nelle acque superficiali o sotterranee: integra la fattispecie dell'abbandono di rifiuti anche il deposito di materiale nelle aree immediatamente adiacenti ai contenitori dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata.
2. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti differenziati; il relativo smaltimento deve avvenire presso discariche di seconda categoria - tipo A o presso appositi punti di raccolta predisposti dalla società concessionaria del servizio di nettezza urbana.
3. E' vietato conferire la "frazione verde" (erba, fogliame, ramaglia) al di fuori degli appositi cassonetti dedicati alla raccolta di questi rifiuti speciali.
4. Lo smaltimento del taglio di siepi, rami e ramaglie nei dirupi, fossi o aree naturali scoscese costituisce illecito ambientale, configurabile come abbandono di rifiuti (D.lgs. 152/2006 Testo Unico Ambientale).

Art. 16 Divieto di campeggio, caravan, roulotte e tende

1. Su spazi pubblici, con particolare riferimento alla piazza Doria ed alla piazza del Municipio, è vietato in via permanente lo stazionamento e la sosta a scopo di campeggio e attendamento a quanti fanno uso di caravan, auto-caravan e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo. Fatto salvo eventuali permessi o autorizzazioni rilasciate dagli uffici comunali competenti.
2. Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di proprietà di cui abbiano comunque la disponibilità per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario;
3. È vietato lo scarico di residui organici e della acque chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario autorizzati
4. È vietato allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari;

Art. 17 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro ed alla convivenza civile

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o

aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) Compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati e compiere atti di pulizia personale;
- b) Lavare i veicoli, lavare o strigliare animali sulla pubblica via;

Art. 18 Accensione di Fuochi e/o di Fuochi di artificio

1. È vietato l'accensione in aree pubbliche di fuochi ai fini di bivacco e pic-nic.
2. In ogni caso è vietata l'accensione di fuochi per l'eliminazione di rifiuti.
3. In occasione di festività, ricorrenze pubbliche o private e' vietato accendere fuochi di artificio , lancia razzi, innalza areostati con fiamme o in genere esplosioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue vicinanze, in una piazza del paese, in una pubblica via, nella contrada interna al paese o in un luogo ove vi siano presenti nelle vicinanze abitazioni di persone o animali domestici **fatte salve le preventive autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti in occasione di eventi pubblici o di particolari ricorrenze, e sempre nel rispetto delle idonee misure di sicurezza.**

Per quanto non contemplato nel presente articolo si fa riferimento al art. 182 comma 6-bis del D.Lgs 152/2006 .

Viene fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifiche disposizioni in materia e si applica ai trasgressori la sanzione amministrativa prevista nel Allegato 1.

Art. 19 Sgombero della neve

1. E' fatto obbligo ai proprietari, gestori di esercizi commerciali o comunque ai soggetti che hanno la disponibilità degli edifici o ne siano responsabili, di eliminare la neve depositata su terrazze e davanzali qualora la relativa caduta possa essere causa di pericolo per la pubblica incolumità.
2. È vietato invadere la sede stradale con la neve rimossa dalle proprietà private ed ostruire gli scarichi di pozzetti stradali, nonché spandere liquidi che, in seguito ad abbassamento delle temperature, possano congelare il suolo e costituire insidia o pericolo per la pubblica incolumità.
3. Fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere allo sgombero della

neve sulle superfici pubbliche, analogo impegno costituisce dovere civico per tutti i cittadini e per i proprietari di immobili che si affacciano nella via pubblica del borgo.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni riportate in allegato 1, con le modalità e le forme previste dalla L. 689/1981 ai sensi dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Art. 21 Messa in ripristino dello stato dei luoghi

1. In caso di violazioni al decoro urbano riguardanti beni di Enti pubblici diversi dal Comune, la Giunta comunale, previa intesa con l'Ente interessato, potrà valutare forme di compartecipazione e/o contribuzione nell'ambito della valorizzazione e tutela del patrimonio cittadino.
2. Analoga procedura è osservata per violazioni al decoro urbano riguardanti beni di altri Enti e soggetti, con riferimento ai principi, finalità e ambito di applicazione del presente Regolamento
3. I casi di cui ai precedenti commi 1. e 2. possono essere demandati dalla Giunta Comunale con apposito atto ai Settori di competenza.

Art. 22 Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, ciascuno per le

proprie competenze, il corpo di Polizia Municipale competente, la stazione dei Carabinieri di Garbagna e le guardie volontarie qualora istituite e nominate dalla Amministrazione Comunale .

Art. 23 Collaborazione dei cittadini

1. La collaborazione per la tutela e la valorizzazione del decoro da parte dei cittadini (anche se costituiti in associazioni, enti, organismi, istituzioni o imprese private) potrà consistere anche in forme di “adozione” da parte degli stessi di proposte, accordi ed intese che abbiano come ragione e motivazione i valori e finalità oggetto della presente disciplina.

Art. 24 Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

1. Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti in materia dal “Piano del colore delle facciate del centro storico” , si rimanda alle specifiche disposizioni in esso contenute.
2. Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure e ordinanze attuative per l’individuazione delle diverse fattispecie nonché all’applicazione delle disposizioni legislative vigenti e future
3. Ogni deroga parziale e temporanea per esigenze eccezionali o prioritarie deve essere sottoposta alla Giunta Comunale.